

**CIRCOLARE N. 2 / 2003**



Repubblica Italiana Regione Siciliana  
**ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE**  
**Dipartimento Bilancio e Tesoro**  
**Servizio Bilancio**

Palermo, 29 gennaio 2003

Prot. n. 2154 / A.2

**OGGETTO:** Legge regionale 23 dicembre 2002 n. 23, Art 21 – oneri per il personale – e art.25 -  
modifiche all'art. 13 della legge regionale 10 dicembre 2001 n. 21

AGLI UFFICI DI GABINETTO DEL  
PRESIDENTE DELLA REGIONE E  
DEGLI ASSESSORI REGIONALI

ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE  
Segreteria Generale

AI DIPARTIMENTI REGIONALI

AGLI UFFICI SPECIALI

ALLE U.O.B. - TRATTAMENTO  
ECONOMICO DEL PERSONALE -  
DEI DIPARTIMENTI REGIONALI

ALLE RAGIONERIE CENTRALI

ALL' AZIENDA DELLE FORESTE  
DEMANIALI DELLA REGIONE  
SICILIANA

e, p.c.

ALLA CORTE DEI CONTI  
Sezione di controllo

LORO SEDI

Con la presente circolare si impartiscono istruzioni per l'attuazione delle disposizioni emanate  
con gli articoli 21 e 25 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23.

## **Articolo 21**

### **1. Fondo per gli oneri pregressi del personale: modalità di utilizzo**

Con l'articolo 21 della legge regionale 23 dicembre 2002 n. 23 è stato istituito, nella rubrica del Dipartimento Bilancio e Tesoro, un fondo a destinazione vincolata con la dotazione, per l'esercizio finanziario 2002, di 1.800 migliaia di euro, per far fronte ad oneri pregressi, aventi carattere di spesa obbligatoria e relativi al trattamento economico del personale regionale.

In particolare la norma consente il pagamento degli oneri derivanti dall'esecuzione delle sentenze emesse a seguito del contenzioso promosso dai dipendenti, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 15 giugno 1988, n. 11 e dell'articolo 5 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 19 e la corresponsione degli oneri pregressi relativi al trattamento economico accessorio non corrisposto nell'esercizio di competenza.

Trattandosi di spesa a destinazione vincolata, il relativo stanziamento, non utilizzato nell'esercizio 2002, sarà riprodotto nel bilancio di previsione dell'esercizio 2003, ai sensi del comma 2° dell'articolo 8 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni.

I Dirigenti Generali o i responsabili della spesa obbligati alla corresponsione dei predetti oneri dovranno inoltrare richiesta di variazione motivata al Servizio Bilancio, per il tramite della competente Ragioneria Centrale, che fornirà il proprio parere. Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio e Tesoro provvederà con proprio decreto ad apportare le necessarie variazioni al bilancio di previsione.

### **2. Iscrizione dei dirigenti ad albi professionali**

Il comma 3 del citato articolo 21 prevede che gli Uffici presso i quali prestano servizio dirigenti per cui è obbligatoria l'iscrizione in apposito albo professionale provvedono ai relativi pagamenti con oneri a carico dell'Amministrazione.

Nel caso in cui il dirigente provveda personalmente al versamento della quota di iscrizione all'albo, la competente Amministrazione procederà al rimborso della stessa direttamente all'interessato.

Al fine dell'effettuazione delle eventuali variazioni di bilancio, i competenti uffici, ove non dispongano di idoneo capitolo di spesa o di sufficiente dotazione, dovranno inoltrare, per il tramite della competente Ragioneria Centrale che esprimerà il proprio parere, specifica richiesta al Servizio scrivente.

Alle conseguenti variazioni provvederà il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio e Tesoro, con proprio decreto, mediante utilizzo del fondo di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

## **Articolo 25**

### **1. Premessa**

L'articolo 25 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23, modificando l'articolo 13 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, con riferimento alla individuazione del soggetto, responsabile della spesa, tenuto alla corresponsione degli emolumenti fino alla chiusura dell'esercizio, distingue i casi di trasferimento del personale del comparto da quello del personale con qualifica dirigenziale.

Si precisa che per oneri relativi al personale si intende sia il trattamento economico fondamentale che il trattamento economico accessorio come di seguito indicato.

### **2. Trasferimento personale del comparto**

Nel caso di trasferimento di personale con qualifica non dirigenziale da un Dipartimento regionale, ufficio speciale, ufficio di diretta collaborazione del Presidente o degli Assessori o qualsiasi altro ufficio a gestione autonoma ad un altro, gli oneri relativi al trattamento economico fondamentale restano a carico dell'Ufficio di provenienza fino alla chiusura dell'esercizio, mentre il trattamento economico accessorio è a carico dell'ufficio di destinazione.

Le risorse relative al trattamento economico accessorio sono assegnate a ciascun Dipartimento regionale, ufficio speciale, ufficio di diretta collaborazione del Presidente o degli Assessori o qualsiasi altro ufficio a gestione autonoma sulla base delle unità di personale, in servizio presso ciascuno Ufficio, comunicate dal Dipartimento del personale nella fase di predisposizione del bilancio di previsione.

Conseguentemente, in caso di trasferimento, assegnazione o comando del personale tra Dipartimenti e/o Uffici speciali, le eventuali variazioni di bilancio tra i capitoli delle pertinenti rubriche delle Amministrazioni di destinazione e di provenienza potranno essere soltanto compensative.

Nel caso di trasferimento di unità di personale presso gli Uffici di diretta collaborazione del Presidente o degli Assessori, è prevista la possibilità di integrare lo stanziamento del capitolo dei predetti Uffici, anche con prelevamento dal fondo appositamente istituito nella rubrica Bilancio e Tesoro.

Le richieste, in entrambi i casi, dovranno essere inoltrate al Servizio Bilancio del Dipartimento Bilancio e Tesoro, per il tramite della competente Ragioneria centrale che esprimerà il proprio parere, dal responsabile della spesa dell'Ufficio di destinazione che avrà cura di comunicare, nel caso di personale del comparto, la data del trasferimento, la categoria di appartenenza del dipendente e l'ufficio di provenienza.

Il Servizio Bilancio quantificherà le conseguenti variazioni sulla base dell'importo annuo pro capite della retribuzione variabile destinata al miglioramento dell'efficienza dei servizi, distinto per categoria, e provvederà alle stesse variazioni con decreto dell'Assessore per il Bilancio e le Finanze, ai sensi della lettera d), dell'articolo 36, comma 1, della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni.

### **3. Trasferimento di personale con qualifica dirigenziale**

Il secondo comma dell'articolo 25 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23, regola il caso dei trasferimenti di personale con qualifica dirigenziale da un Dipartimento regionale, ufficio speciale, ufficio di diretta collaborazione del Presidente o degli Assessori o qualsiasi altro ufficio a gestione autonoma ad un altro, nel corso dell'esercizio.

In tale ipotesi, l'onere accessorio derivante dalla stipula di un nuovo contratto del dirigente trasferito è a carico dell'ufficio di destinazione.

Il responsabile della spesa dell'ufficio presso il quale il dirigente viene trasferito dovrà comunicare al Dipartimento regionale del personale, dei servizi generali, di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale l'avvenuto trasferimento. Il Dipartimento del personale, richiederà al Servizio Bilancio, ove necessario, le conseguenti variazioni compensative di bilancio, per il tramite della Ragioneria Centrale competente per l'Ufficio di destinazione, che dovrà esprimere il proprio parere.

Il Dipartimento Bilancio e Tesoro provvederà alle predette variazioni con decreto dell'Assessore per il Bilancio e le Finanze mediante compensazione con il capitolo del Dipartimento di provenienza.

Nel caso in cui la stipula del nuovo contratto dia luogo a maggiori oneri, la variazione verrà effettuata anche con prelevamento dal fondo, appositamente istituito nella rubrica del Dipartimento Bilancio e Tesoro, a valere sulle assegnazioni previste dal contratto collettivo regionale di lavoro dell'area della dirigenza recepito con il decreto presidenziale 22 giugno 2001 n.10..

**IL DIRIGENTE GENERALE**

(Dott. Girolamo Di Vita)